



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

UNDICESIMA LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE STATALE N. 14

PROPOSTA DI LEGGE STATALE da trasmettere al Parlamento Nazionale ai sensi dell'articolo 121 della Costituzione
d'iniziativa dei Consiglieri Michieletto, Vianello, Rizzotto e Finco *

MODIFICA ALL'ARTICOLO 4 BIS DEL DECRETO LEGISLATIVO 25 LUGLIO 1998, N. 286 "TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA DISCIPLINA DELL'IMMIGRAZIONE E NORME SULLA CONDIZIONE DELLO STRANIERO"

Presentato alla Presidenza del Consiglio il 25 novembre 2021.

* Con nota del 7 dicembre 2021, prot. 18794 le consigliere Vianello e Rizzotto hanno sottoscritto la proposta di legge statale.

* Con nota del 21 dicembre 2021, prot. 19460 il consigliere Finco ha sottoscritto la proposta di legge statale.

MODIFICA ALL'ARTICOLO 4 BIS DEL DECRETO LEGISLATIVO 25 LUGLIO 1998, N. 286 "TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA DISCIPLINA DELL'IMMIGRAZIONE E NORME SULLA CONDIZIONE DELLO STRANIERO"

Relazione:

Con la legge 15 luglio 2009, n. 94 "Disposizioni in materia di sicurezza pubblica" e la contestuale modifica del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero", attraverso l'aggiunta dell'articolo 4-bis, viene introdotto nell'ordinamento l'istituto giuridico dell'accordo di integrazione.

In virtù di tale modifica, si è reso di fatto necessario per gli stranieri che fanno ingresso per la prima volta nel territorio nazionale e richiedenti un permesso di soggiorno, sottoscrivere un accordo di integrazione atto a favorire e certificare il rispetto delle regole della società civile, al fine di perseguire, nel reciproco interesse, un ordinato percorso di integrazione. Un procedimento che si sostanzia in un processo di integrazione articolato per crediti, la cui perdita totale porta oltretutto alla revoca dello stesso permesso di soggiorno.

Con la presente proposta di legge si è ritenuto opportuno tuttavia emendare in parte tale disposizione, allo scopo di regolamentare già nell'articolato del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, parte del meccanismo di attribuzione dei crediti nonché la verifica delle conoscenze richieste per il loro ottenimento, valorizzando in particolare il ruolo del Ministero dell'Interno. Infatti viene attribuito proprio in capo a quest'ultimo, di concerto con i diversi Ministeri interessati, la determinazione dei criteri di assegnazione dei crediti e le modalità di svolgimento dei test di verifica.

Ad ogni modo si precisa che, al netto delle modifiche predisposte dalla normativa di risulta, rimane imprescindibile avvalersi nuovamente di un apposito regolamento per l'attuazione della disciplina così come novellata, che tenga pertanto in considerazione le correzioni apportate.

La proposta oggetto di discussione predispone nel dettaglio all'articolo 1 ciascuna delle sopracitate modifiche, tra cui la sostituzione delle parole "Accordo di integrazione", con "Patto di buona integrazione" ovunque ricorrano, oltre all'aggiunta delle prescrizioni normative che definiscono ex lege criteri e modalità del procedimento di integrazione. All'articolo 2 infine è indicata la clausola di neutralità finanziaria.

MODIFICA ALL'ARTICOLO 4 BIS DEL DECRETO LEGISLATIVO 25 LUGLIO 1998, N. 286 "TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA DISCIPLINA DELL'IMMIGRAZIONE E NORME SULLA CONDIZIONE DELLO STRANIERO"

Art. 1 - Modifica all'articolo 4 bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero".

1. All'articolo 4-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole "accordo di integrazione", ovunque ricorrano sono sostituite dalle seguenti: "patto di buona integrazione".

b) dopo il comma 1-bis è introdotto il seguente:

"1 ter. Il Patto di buona integrazione di cui al presente articolo, è finalizzato a gestire il processo di integrazione tra cittadini italiani e stranieri, nel rispetto della Costituzione e dei cittadini Italiani."

c) al comma 2 prima delle parole "entro novanta giorni", sono aggiunte le seguenti: "Salvo quando diversamente stabilito,".

d) al comma 2 le parole "con regolamento", sono sostituite dalle seguenti: "con successivo regolamento di modifica che tenga conto delle modifiche introdotte dal presente articolo".

e) le parole "sono stabiliti i criteri e", sono sostituite dalle seguenti: "sono stabilite";

f) dopo il comma 2 sono introdotti i seguenti:

"2 bis. È assegnato il punteggio pari a cinque crediti allo straniero che dimostri una conoscenza adeguata dei principi fondamentali dell'ordinamento giuridico sanciti dalla Costituzione italiana, da verificarsi entro e non oltre sei mesi dal rilascio del permesso di soggiorno. La verifica di cui al periodo precedente è effettuata attraverso apposito test, a cura della questura che ha rilasciato il permesso di soggiorno.

2 ter. È attribuito altresì al momento della richiesta del permesso di soggiorno, il punteggio pari a cinque crediti in caso di superamento di un test di conoscenza della lingua italiana.

2 quater. I crediti a disposizione sono incrementati se, al momento dell'eventuale rinnovo del permesso di soggiorno, il cittadino straniero attesti in modo inequivocabile la partecipazione alla vita economica, sociale e pubblica locale.

2 quinquies. I crediti assegnati a ciascun cittadino straniero subiscono decurtazioni in caso di condanna definitiva per reati che non comportino espulsione ai sensi dell'articolo 13, per illeciti amministrativi o reati tributari."

g) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Fatto salvo quanto previsto dai commi 2-bis, 2-ter, 2-quater e 2-quinques, il Ministero dell'interno, con proprio decreto da adottarsi entro novanta giorni dalla entrata in vigore del presente articolo, stabilisce:

a) i criteri per l'assegnazione, l'incremento e la decurtazione dei crediti di cui il Patto di buona integrazione, nel rispetto del principio di proporzionalità;

b) i criteri per il rilascio delle attestazioni atte a certificare la conoscenza minima dei principi fondamentali dell'ordinamento giuridico sanciti dalla Costituzione italiana nonché la conoscenza della lingua italiana, d'intesa con il

Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali nonché con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

c) le modalità di svolgimento del test di verifica di cui ai commi 2-bis e 2-ter, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.”.

Art. 2 - Clausola di neutralità finanziaria.

1. All'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

INDICE

Art. 1 - Modifica all'articolo 4 bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero".	3
Art. 2 - Clausola di neutralità finanziaria.	4